



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

\* \*\*\* \*

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

## PRESO ATTO

- Della iniziativa con la quale il Governo pretende di approvare norme che incidono profondamente sugli snodi essenziali del processo civile e sul diritto di azione costituzionalmente garantito;
- Che l'emendamento governativo - mai sottoposto alla discussione degli operatori - è inserito in una manovra finanziaria particolarmente incisiva e controversa che interviene in un momento di grave crisi economica e che, quindi, verrà sottoposto alla fiducia di entrambi i rami del Parlamento;
- Che lo stesso *deficit* democratico accompagna il «testo 2» dell'emendamento 48.0.1000, che sia pur eliminando talune discutibili previsioni (l'assunzione della testimonianza delegata al cancelliere con costi a carico delle parti e le conseguenze in materia di spese in caso di mancata accettazione della proposta dell'ausiliario del giudice), è chiaro indice delle modalità con le quali si intende "riformare" la giustizia civile: nottetempo ed elargendo contentini.

## RILEVATO

- che i decreti legge devono essere omogenei nel contenuto, mentre le norme in esame si presentano assolutamente stravaganti rispetto alla manovra finanziaria;
- che la nomina di un ausiliario «per la sollecita definizione della controversia» (comma 4°) anche in materia di diritti indisponibili (comma 8°), viola l'art. 102 Cost., in base al quale «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario»;
- che il rispetto di tale ultima garanzia costituzionale è addirittura osteggiato atteso che se le parti non accettano la proposta dell' "ausiliario" possono essere condannate a pagarne il compenso anche quando la nomina sia avvenuta d'ufficio (comma 10° e comma 3°);
- né, a mitigare il profilo di incostituzionalità rispetto all'art. 102 Cost., basta la modifica apportata al comma 3°, in quanto, accanto alle ipotesi in cui l'ausiliario viene nominato su concorde richiesta delle parti, rimangono quelle in cui l'intervento di costui dipende dalla scelta insindacabile dell'Ufficio giudiziario (comma 3°), che fissa le priorità in base a criteri vaghissimi (natura, valore, durata, cfr. comma 2°), che sembrano preludere all'arbitrio più totale, in danno dei cittadini e del loro diritto fondamentale alla parità di trattamento;
- che l'ausiliario dovrà stendere la proposta di decisione senza aver mai vissuto il contraddittorio e senza che le parti abbiano avuto modo di precisare le conclusioni e di replicare (comma 4°);
- che la motivazione della sentenza e la sua impugnabilità con i rimedi ordinari, da *regole* costituzionalmente garantite, divengono *eccezioni*, rimesse alla richiesta di parte da esercitarsi, oltretutto, in un brevissimo termine perentorio e subordinate ad un esborso economico (il pagamento anticipato del contributo unificato per l'eventuale grado successivo) (comma 13, lettere b ed e, comma 14, lettera b);

- che la richiesta di sospensione dell'esecutività delle sentenze di primo grado – anche del lavoro - se rigettata, può condurre all'applicazione di una «multa» nient'affatto simbolica a carico della parte che ne faccia richiesta ( fino ad € 10000, comma 16 lettere d ed h).
- che norme le quali modificano così in profondità o eliminano capisaldi del processo civile non è pensabile siano introdotte senza il previo confronto con l'avvocatura la quale non solo non è stata chiamata ad interloquire prima - nonostante il Consiglio nazionale Forense abbia per legge il compito di fornire pareri al Ministro proprio in queste materie - ma non è nemmeno sentita dopo;
- che quindi l'emendamento è da censurare sia quanto alla sostanza, perché inidoneo allo scopo e per giunta incostituzionale, sia perché espressivo di un metodo che fa della "sorpresa" una tecnica, in un ambito nel quale la gravità delle decisioni e l'importanza della materia richiederebbero, invece, ponderazione e partecipazione costruttiva, anche dal lato tecnico, degli operatori del settore.

### **RICHIESTE AL GOVERNO L'IMMEDIATO RITIRO DELL'EMENDAMENTO PRESENTATO**

Non si ritiene, difatti, opportuno nella fase di fibrillazione che accompagna la manovra, dall'approvazione della quale, come dichiarato poche ore fa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dipende la stessa sopravvivenza di questa esperienza di Governo, proporre modifiche o emendamenti dell'emendamento. Riforme così incisive meritano – *rectius* esigono - ben altra ponderazione.

Il problema dell'arretrato civile e dell'effettività della tutela giurisdizionale d'altronde è fortemente sentito e condiviso dall'Avvocatura che non si è mai sottratta al confronto con le sedi istituzionali, confronto che, anzi, rivendica con forza.

Roma, 9 luglio 2010